



AZIENDA REGIONALE DELL'EMERGENZA URGENZA

CAPITOLATO SPECIALE

**FORNITURA DI N. 9 MEZZI DESTINATI AL TRASPORTO ORGANI E
SERVIZI DI MANUTENZIONE CONNESSI**

Indice

1	Oggetto dell'appalto	3
2	Norme di riferimento	3
3	Caratteristiche strutturali dei mezzi	4
4	Elementi da installare sui mezzi	5
5	Caratteristiche esterne dei mezzi	7
6	Servizio di manutenzione e assistenza	11
7	Consegna	16
8	Documentazione tecnica da produrre	16
9	Penalità	16
10	Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro	17
10.1	Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali	18
11	Responsabilità e Polizza assicurativa	18
12	Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi	18
13	Risoluzione del contratto	19
14	Sub appalto e cessione del contratto o dei crediti	20
15	Deposito Cauzionale definitivo	21
16	Esecuzione del Contratto	22
17	Fatturazione e Pagamenti	22
18	Contestazioni e Controversie	23
19	Diritto di recesso	23
20	Convenzioni Consip	23
21	Spese contrattuali	23
22	Foro competente	24
23	Brevetti e diritti d'autore	24
24	Termini e Comminatorie	24
25	Norme di riferimento	24
26	Accesso agli atti	25
27	Codice etico	25
28	Codice etico degli appalti regionali	25
29	Clausola di estensione	26

1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici del rapporto contrattuale tra l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, di seguito denominata AREU e/o appaltante, e la ditta che risulterà aggiudicataria, di seguito denominata appaltatore, della FORNITURA N. 9 MEZZI DESTINATI AL "TRASPORTO EQUIPE ED ORGANI" E SERVIZI CONNESSI da usarsi sul territorio nazionale.

2 Norme di riferimento

2.1 NORME COSTRUTTIVE DI RIFERIMENTO

I mezzi richiesti in fornitura devono essere realizzati secondo le normative vigenti.

- Decreto dirigenziale emesso dal Dirigente Generale MCTC in data 05/11/1996 con oggetto "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15/11/1996 n. 268
- Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n° 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008
- Decreto ministeriale 17 Ottobre 1980
- Decreto ministeriale 17 Dicembre 1987, n. 553
- Decreto ministeriale 9 settembre 2008 Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi.

2.2 REQUISITI TECNICI

I veicoli di soccorso avanzato, in relazione alla loro massa, devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi della **categoria internazionale M1**, di cui al vigente Codice della Strada.

2.3 IGIENE, SICUREZZA E AMBIENTE

2.3.1 Materiali

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.

2.3.2 Emissioni allo scarico

Il motore endotermico deve avere livelli di emissioni di gas inquinanti allo scarico conformi alle normative europee vigenti riguardanti "la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri".

2.3.3 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20.2.96 del Ministero dei trasporti e successive modifiche e integrazioni; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

3 Caratteristiche strutturali dei mezzi

3.1 Categoria mezzo

3.2 Porte

- Furgone vetrato con tetto nel colore della carrozzeria.
- Zona guida: numero 2 porte
- Comparto posteriore:
 - 2 porte posteriori a battenti con apertura a 180° oppure un portellone unico a tutta altezza
 - 2 portelloni laterali scorrevoli a tutta altezza (dx e sx) di larghezza minima 900 mm

3.3 Posti a sedere

- Richiesti 8 posti a sedere composti da 3 file 2 + 3 + 3 compreso il conducente (due posti fila conducente)
- Omologazione per un minimo totale: almeno 8 persone.
- Sedili 2° fila separati con schienali indipendenti e la possibilità di rimozione veloce, regolazione e con la presenza di braccioli.
- Sedili 3° fila separati con schienali indipendenti e la possibilità di rimozione veloce, regolazione e con la presenza di braccioli.

3.4 Dimensioni esterne massime

- Lunghezza Massima 5500 mm,
- Lunghezza Minima 5000 mm,
- Larghezza Massima consentita 1950 mm (esclusi i retrovisori)

3.5 Colore Verniciatura

- Bianco

Caratteristiche prestazionali dei mezzi

3.6 Alimentazione Motore

- Diesel

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 3.7 Potenza minima propulsore | - 150 cv |
| 3.8 Cilindrata | - non inferiore a 1900 c.c. |
| 3.9 Cambio | - meccanico |
| 3.10 Trazione | - anteriore o posteriore |
| 3.11 Velocità massima | - almeno 150 Km/h |
| 3.12 Massa | - inferiore a 3500 Kg |
| 3.13 Categoria Ecologica | - Euro 5 o superiore |
| 3.14 Capacità serbatoio | - Almeno 70 litri di carburante |

Caratteristiche accessori parte meccanica dei mezzi

- | | |
|----------------------------------|---|
| 3.15 Sterzo | - servosterzo idraulico |
| 3.16 Retrovisori esterni | - regolazione elettrica e riscaldabili |
| 3.17 Volante | - regolazione volante in altezza e profondità e in pelle |
| 3.18 Sicurezza pneumatici | - indicatore di perdita di pressione pneumatici |
| 3.19 Vetri | - parabrezza atermico |
| | - I cristalli laterali e posteriori dovranno avere una pellicola esterna coprente oscurante di colore scuro (film nero lucido) che non permetta di vedere quello che c'è all'interno del mezzo. |
| | - Alzacristalli elettrici per i vetri delle porte anteriori |
| 3.20 Climatizzatore | - Impianto di climatizzazione automatico bi-zona: zona guida e posteriore. |
| 3.21 Chiusura porte | - Chiusura centralizzata con telecomando |
| 3.22 Sospensioni | - Adeguate all'uso mezzo di soccorso |
| 3.23 Fari fendinebbia | - SI |
| 3.24 Cerchi | - Cerchi in lega |
| 3.25 Comfort 1 | - Regolatore e limitatore di velocità |
| 3.26 Comfort 2 | - Impianto Audio: Radio CD mp3 |
| 3.27 Comfort 3 | - Sedile conducente regolabile in altezza e lombare |
| 3.28 Sicurezza | - Almeno 2 Airbag in zona guida |
| 3.29 Sicurezza attiva 1 | - Almeno ESP e ABS |
| 3.30 Sicurezza attiva 2 | - Sensori posteriori di parcheggio |
| 3.31 Sicurezza | - Ruota di scorta di dimensioni normali e cerchio uguale a quello installato |
| 3.32 Sicurezza | - Catene da neve |

4 Elementi da installare sui mezzi

- 4.1 impianto di alimentazione elettrica da rete esterna 220 volt c.a. con presa all'esterno della carrozzeria lato guida protetta dagli agenti atmosferici con blocco accensione del motore in caso di mancata rimozione.



4.2 Carpenteria elettrica amovibile di dimensioni 600x400x250 mm in acciaio verniciata a polvere da fissare mediante gallette sul piano del baule del veicolo, contenente tutte apparecchiature dell'impianto elettrico necessarie (vedi schema elettrico e dati carpenteria allegati):

4.2.1 Protezione magnetotermiche differenziali di sicurezza e alimentazione delle prese installate sulla carpenteria (2 prese Schuko bi-passo 10/16A), e led presenza tensione. (vedi foto di esempio.)

N.B. la scatola più i frutti dovrà essere installata sulla carpenteria.



Esempio: (placca sei frutti di tipo domestico)

4.2.2 Ricarica di entrambe le batterie (sia principale che supplementare) quando l'auto risulta collegata alla rete 220 volt.

Al fine di semplificare e ottimizzare AREU nelle manutenzioni e nell'omogeneizzazione dei ricambi si richiede un carica-batterie del tipo NDS Elettronica modello: PWS 4-10/16 o simili.

4.2.3 Batteria supplementare con sistema separato per le utenze specifiche sanitarie e veicolari, minimo 40Ah, del tipo idoneo a diversi cicli di carica/scarica (senza effetto memoria) e sigillata, ricaricata dall'alternatore durante la marcia del veicolo, ma separata in fase di scarica. In caso di scarica completa della batteria ausiliaria non deve essere possibile la scarica della batteria principale anche se vettura in moto.

4.2.4 Numero quattro (4) prese 12V per l'alimentazione delle utenze sanitarie nel vano di carico (baule) da posizionarsi sulla carpenteria, vicino alle prese da 220V dotate ognuna di protezione di sovracorrente (fusibile) facilmente raggiungibili e chiaramente identificati (etichette e nomi).

4.2.5 Griglie di areazione sulla carpenteria.

4.3 Segnalatore acustico esterno di retromarcia inserita (Bip-Bip).

4.4 illuminazione adeguata del vano di carico posteriore in prossimità del portellone per l'illuminazione notturna (minimo 24 W, dotata di protezione di sovracorrente e interruttore di accensione).

4.5 Lampada portatile da ricerca a tenuta stagna con alimentazione 12 volt e carica batteria fisso nel vano guida (la lampada deve essere dotata di coni fluorescenti di emergenza e dotata di protezione di sovracorrente).

4.6 Lampada leggi mappe modellabile-flessibile lato passeggero (per utilizzo notturno durante la marcia).

4.7 Fornitura istruzioni dettagliate con schemi e istruzioni dell'allestimento e dell'impianto elettrico realizzato.

4.8 Fornitura un set di fusibili di ricambio per ogni automedica

4.9 E' richiesta l'installazione di un estintore di 3 Kg a polvere nel vano sanitario

4.10 E' richiesta la fornitura di un navigatore satellitare portatile con mappe Italia e diagonale minima dello schermo pari a 4,3 pollici.

4.11 Presa 12V dedicata (non sotto chiave) sul cruscotto per l'alimentazione del navigatore satellitare.

5 Caratteristiche esterne dei mezzi

5.1. Livrea

- Strisce catarifrangenti a fascia con altezze minime colorazione e posizionamento come indicato dalla norma
 - Croci di Esculapio con dimensioni minime colorazione e posizionamento come indicato dalla norma
 - Scritta anteriore "Soccorso Sanitario" con dimensioni minime colorazione e posizionamento come indicato dalla norma
 - Numero di identificazione mezzo su entrambi i lati
 - Numero di identificazione mezzo sul tetto.
- Viene riportato un esempio di livrea aziendale tipo.



Disegno a titolo indicativo



Disegno a titolo indicativo



Disegno a titolo indicativo

5.2. Dispositivo Acustico/Sonora

- Sirena bitonale elettronica omologata secondo la normativa europea. Protetta da agenti atmosferici ed isolata acusticamente dal vano guida in grado di essere ben udibile dagli utenti durante il servizio (potenza minima richiesta per l'altoparlante 100W – rispondente alle caratteristiche del D.M. 17 ottobre 1980 Art.3: Il dispositivo supplementare di allarme di cui all.art. 1, applicato su un veicolo nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90dB).

5.3. Dispositivo Ottico luminoso

Zona Anteriore altezza cofano

- 2 (due) Lampeggianti di colore BLU con tecnologia led integrati nella calandra del mezzo (pulsante di accensione separata dai lampeggianti sul tetto)

Zona Tetto Anteriore

- Barra sul tetto con luci lampeggianti blu tecnologia led e Luci frontali (almeno 2) ad alta potenza di colore bianco, per illuminare all'occorrenza la scena dell'evento, inserite nella barra principale.

- La larghezza minima della barra lampeggianti deve essere almeno 100 cm e deve poter integrare la sirena bitonale.

La barra principale deve possedere la funzionalità di operatività in servizio (luci blu fisse - crociera).

La barra deve contenere delle Luci posteriori supplementari di emergenza di colore arancio lampeggianti ad alta potenza (almeno due (2)).

La barra deve essere predisposta per l'alloggiamento della sirena bitonale.

La barra deve avere una forma di tipo a parallelepipedo con eventualmente degli angoli di raccordo leggermente smussati.

La barra deve essere monolitica e non composta da più componenti distinti di marche diverse.

Zona Posteriore

- 2 (due) Faretto lampeggianti nella zona di carico posteriore, luce colore ambra (tecnologia led), sincrone con l'apertura della/e porta/e posteriore/i.

Note Generali Dotazione sonora di emergenza.

La console con gli interruttori di gestione delle luci lampeggianti, della sirena principale deve essere concentrata tutta in una zona centrale dell'abitacolo, facilmente raggiungibile dall'autista e dal passeggero anteriore.

5.4. Radiotelecomunicazioni predisposizione

- Il mezzo deve essere predisposta con cavi di cablaggio RG58 e alimentazione 12v e protezione contro cortocircuiti (fusibile).
- L'antenna (nottolino + stelo UHF) deve essere collocata sul tetto.

6 Servizio di manutenzione e assistenza

In considerazione della destinazione territoriale di impiego dei mezzi, il Fornitore è obbligato a prestare i seguenti servizi, connessi ed accessori alla fornitura:

6.1. Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria "Pacchetto di Assistenza"

6.1.1 Descrizione servizio

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) chiamato "Pacchetto Assistenza".

Il pacchetto assistenza dovrà comprendere:

- 1) i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata).
La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione dell'autoveicolo;
- 2) rabbocco livello fluidi (radiatore, olio motore, olio freni);
- 3) sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (incluse batterie, spazzole tergicristalli);
- 4) gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura.

Sono esclusi e quindi a carico dell'Amministrazione (AREU):

a) i seguenti interventi di manutenzione (controlli ed eventuali azioni derivanti dal controllo) che dovranno essere espletati da AREU conformemente alle prescrizioni contenute nel Libretto d'uso e manutenzione:

- controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici;
- controllo livello fluidi (es. radiatore, lavacrystallo, olio motore, cambio etc.);
- controllo perdite fluidi;
- controllo funzionalità spie e comandi posto di guida;
- verifica pressione e stato di usura delle gomme;

b) riparazione forature;

c) additivi particolari (lavavetri, etc.);

d) carburante;

e) lavaggio interno ed esterno;

f) costi assicurativi;

- g) tasse di possesso;
- h) trasporto di soccorso stradale (per i casi non inclusi nella garanzia contrattuale).
- i) la sostituzione dei pneumatici né l'equilibratura delle ruote.

6.1.2 Durata servizio

Si chiede di mantenere attivo il pacchetto assistenza per il seguente kilomettaggio oppure periodo temporale se non superato il limite kilometrico:

Chilometraggio totale previsto: 150.000 KM

Anni durata pacchetto: 6 Anni (72 mesi)

Qualora il veicolo dovesse essere ritirato dal servizio (per incidente o altra causa che renda il mezzo non più utilizzabile) prima della naturale scadenza della durata temporale del Pacchetto di Assistenza, l'Amministrazione avrà diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito, e potrà recuperare il relativo importo dalla cauzione definitiva presentata dal Fornitore contraente o mediante modalità alternative da concordare con il Fornitore. Il valore residuo sarà pari al minore degli importi risultanti dai seguenti calcoli:

- valore quotato in offerta diviso il numero totale di mensilità previste nel pacchetto e moltiplicato per il numero di mensilità residue non fruito.
- valore quotato in offerta diviso il numero totale di chilometri previsti nel pacchetto e moltiplicato per il numero di chilometri non fruiti. All'atto del ritiro dal servizio l'Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore il numero di Chilometri percorsi. Il Fornitore si riserva il diritto di verificare il dato fornito dall'Amministrazione per il computo del valore residuo non fruito del pacchetto di assistenza.

Gli interventi compresi nel servizio di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio di seguito specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati:

- il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi d'intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria) sarà prestato secondo le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti nell'articolo 9;
- il servizio di assistenza e manutenzione nell'ipotesi di manutenzione su

chiamata (Manutenzione straordinaria) verrà prestato con le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti nell'articolo 9.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera che quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Risultano, comunque, non coperte dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 2000 km / ± 20 gg);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente (stradale e non);
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive.

Si precisa che:

- per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti/danni al veicolo e/o non prestare, durante l'uso del veicolo, l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo;
- per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e/o l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno/condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo.

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto

nell'ambito della copertura del Pacchetto di Assistenza, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo.

6.2 Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati, (che nel presente Capitolato e negli altri atti vengono denominati "Centri di Servizio") presso i quali i veicoli potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, secondo quanto previsto nel "Pacchetto di Assistenza" o qualsiasi altro intervento si renda necessario.

Sono richieste almeno le seguenti ubicazioni dei Centri di Servizio:

- Milano
- Sondrio
- Varese
- Como
- Lecco
- Bergamo
- Brescia
- Mantova
- Cremona
- Pavia

I centri servizio, che dovranno essere indicati nel progetto tecnico, qualora non fossero di proprietà del fornitore, potranno essere utilizzati nell'ambito della fornitura solo se siano state rispettate le disposizioni in materia di sub-appalto di cui all'art. 118 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. pena esclusione dalla gara, fatto comunque salvo le disposizioni di cui all'art. 118 citato, comma 11.

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

All'atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione.

Il veicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di servizio dal quale risultino: il tempo di diagnosi e di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

Il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi d'intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), dovrà essere prestato secondo le seguenti modalità:

- l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione richiedente e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal

libretto d'uso e manutenzione (Prenotazione dell'intervento). Rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 2000 km / ± 20 gg;

- pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 9 gli interventi di manutenzione programmata saranno effettuati nel tempo massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte delle rete assistenziale;

Il servizio di assistenza e manutenzione nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria) verrà prestato con le seguenti modalità:

- pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 9, il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte delle rete assistenziale;
- le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dalla data di comunicazione della diagnosi;
- pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 9, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è pari 10 (dieci) giorni lavorativi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

6.3 Assistenza in garanzia

Il Fornitore è tenuto a prestare le garanzie per vizi e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa dovute ex lege (artt. 1490 e 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 cod. civ., sia in relazione al mezzo sia in relazione all'allestimento; è esclusa peraltro, in entrambi i casi, la facoltà per l'Amministrazione di domandare la riduzione di prezzo di cui all'art. 1492, comma 1, cod. civ..

In caso di vizi o mancanza di qualità promesse o di malfunzionamento, il Fornitore dovrà provvedere a fornire l'assistenza tecnica in garanzia sia della parte meccanica, sia degli allestimenti, sia delle attrezzature elettromedicali oggetto della fornitura assicurando, pena l'applicazione delle penali previste nello schema di Convenzione, la risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene, all'occorrenza anche attraverso la sostituzione del mezzo o dell'allestimento o delle attrezzature, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento e per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" (Collaudo).

7 Consegna

Il servizio di consegna dei mezzi si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, sessione introduttiva all'utilizzo del mezzo e delle attrezzature per gli operatori dell'Amministrazione utilizzatrice. Nell'ambito di tale sessione introduttiva dovranno essere illustrate le corrette procedure per l'utilizzo del veicolo, delle attrezzature e dei dispositivi consegnati, ivi comprese le procedure ed i termini di assistenza.

I veicoli dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore nel luogo indicato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura.

La consegna potrà essere ripartita nei seguenti termini:

Lotto unico:

- n. 9 Mezzi, entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Alla consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore.

Per l'inosservanza dei tempi e termini di cui sopra, nonché per la non rispondenza delle specifiche tecniche, delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni erogate, l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà ed il diritto di rescindere il contratto, addebitando ai Fornitori gli eventuali maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

8 Documentazione tecnica da produrre

In fase di partecipazione a gara ciascun Concorrente dovrà trasmettere i documenti indicati nel disciplinare di gara.

9 Penalità

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei mezzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di collaudo negativo per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione

dei Prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo della fornitura (Iva esclusa) oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata (Manutenzione Ordinaria), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del corrispettivo della fornitura (Iva esclusa) oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10 Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria, nonché di terzi.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego potrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dell'Azienda Sanitaria, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 26 del d. Lgs. 81/2008, si evidenzia che al comma 3-bis la norma specifica che alle mere forniture di materiale non si applica la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Inoltre per tutte le attività concernenti l'eventuale manutenzione, che verrà svolta presso i centri servizio indicati dal fornitore, non si evidenzia la necessità di redazione del DUVRI.

10.1 Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

Vista la natura della fornitura che non evidenzia rischi interferenziali, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

11 Responsabilità e Polizza assicurativa

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Azienda Sanitaria Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato.

Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Azienda Sanitaria Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Azienda Sanitaria Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

12 Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

13 Risoluzione del contratto

L'AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- e) nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- f) in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- g) qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con raccomandata A.R. da parte dell'AREU nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- h) nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, l'AREU ha il diritto di:

- 1) assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- 2) addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) , a titolo di penale e di indennizzo dovuto all'AREU , salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni ;
- 3) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto .

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

14 Sub appalto e cessione del contratto o dei crediti

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale della fornitura e deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti dell'Amministrazione in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

15 Deposito Cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.06.82 n. 348, deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, valido fino al termine del contratto (compresi termini di garanzia ed eventuale estensione di manutenzione) fatto salvo quanto disposto dal citato art. 113.

Ove l'aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fidejussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art.1 della citata legge n.348/82, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Sanitaria impartirà, per effetto di contestazioni che



dovessero sorgere tra le parti.

16 Esecuzione del Contratto

Al contratto stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 329, comma 2, del DPR 207/2010, si applicano le disposizioni della parte IV titoli III e IV del citato DPR, ove compatibili.

17 Fatturazione e Pagamenti

L'emissione della fattura per la fornitura dei mezzi dovrà avvenire in via posticipata e solo successivamente all'esito positivo del collaudo.

Invece per quanto attiene le fatture relative alla manutenzione le stesse dovranno essere emesse con canoni trimestrali posticipati solo a decorrere dalla data del collaudo positivo.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato - subordinatamente al collaudo positivo delle apparecchiature medesime ed al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto - entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della nota d'ordine dell'Amministrazione con la specificazione della destinazione delle forniture/servizi espletati; sulla stessa dovranno essere riportati gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di protocollo e data).

Le fatture dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura (attestata dal Protocollo), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Nel caso di contestazione dell'AREU per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura, rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

18 Contestazioni e Controversie

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, l'Azienda Sanitaria adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Sanitaria avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

19 Diritto di recesso

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano – per giusta causa o giustificato motivo - potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni al fornitore. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

20 Convenzioni Consip

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano qualora, prima dell'aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, dovesse intervenire l'aggiudicazione definitiva e l'attivazione di una convenzione Consip con le medesime caratteristiche tecniche, si riserva di non procedere all'aggiudicazione stessa, fatto salvo che le condizioni economiche della Gara Consip siano le medesime ovvero migliorative.

21 Spese contrattuali

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

22 Foro competente

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

23 Brevetti e diritti d'autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, nel caso che l'Impresa aggiudicataria fornisca apparecchiature e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Impresa aggiudicataria terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

24 Termini e Comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

25 Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

26 Accesso agli atti

È riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., nonché dell'art. 13 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i..

Intervenuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, si evidenzia che questa Amministrazione – su esplicita richiesta scritta degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta presentate dai Concorrenti.

L'accesso alla restante documentazione prodotta dai soggetti partecipanti è subordinato all'acquisizione del consenso del Concorrente, nei cui confronti viene esercitato tale diritto.

Per esercitare il diritto di accesso agli atti, sarà necessario inoltrare formale istanza all'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza.

27 Codice etico

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" dell'Azienda Sanitaria, pubblicato sul sito <http://www.areu.lombardia.it>

Detto codice, seppur non allegato al presente capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda Sanitaria avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

28 Codice etico degli appalti regionali

Ai sensi del "Codice etico degli appalti regionali", approvato con D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Codice etico, pubblicato sul sito AREU (<http://www.areu.lombardia.it>) nella sezione regolamenti di Albo Pretorio – Area Approvvigionamenti, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'AREU di Milano.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Codice citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari.

La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o subaffidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 4 del menzionato Codice etico.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 3 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 5 del medesimo Codice:

- a) **esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria** ovvero, qualora la violazione sia riscontrata **in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;**
- b) **nei casi più gravi, revoca dell'aggiudicazione, risoluzione di diritto del contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e **incameramento della cauzione definitiva;**
- c) **segnalazione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice**, ai soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006, dell'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Codice etico in parola.

29 Clausola di estensione

Le Aziende Ospedaliere di seguito elencate:

- Azienda Ospedaliera OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - Milano
- Azienda Ospedaliera L. SACCO- Milano
- Azienda Ospedaliera SAN GERARDO - Monza
- Azienda Ospedaliera G. SALVINI - Garbagnate Mil.se (MI)
- Azienda Ospedaliera OSPEDALE CIVILE - Legnano

- Azienda Ospedaliera OSPEDALE DI CIRCOLO - Melegnano
- Azienda Ospedaliera FATEBENEFRATELLI - Milano
- Azienda Ospedaliera SAN PAOLO - Milano
- Azienda Ospedaliera OSPEDALE CIVILE - Vimercate
- Azienda Ospedaliera SAN CARLO BORROMEO – Milano
- Azienda Ospedaliera "FONDAZIONE ORTOPEDICO GAETANO PINI" – Milano
- Fondazione I.R.C.C.S. "CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" – Milano
- Fondazione I.R.C.C.S. "FONDAZIONE NEUROLOGICO CARLO BESTA" – Milano
- Fondazione I.R.C.C.S. "FONDAZIONE NAZIONALE DEI TUMORI" – Milano
- Fondazione I.R.C.C.S. "POLICLINICO SAN MATTEO" – Pavia

potranno procedere all'acquisto dei prodotti, servizi... aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura, sino a 18 mesi successivi dalla sottoscrizione del contratto. L'adesione da parte delle Aziende Ospedaliere suindicate potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura, non superiore al 300% (trecento per cento).

Milano,

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano, tramite accettazione delle condizioni in piattaforma Sintel, specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, qui di seguito citati:

3	Caratteristiche strutturali dei mezzi.....	4
4	Elementi da installare sui mezzi.....	5
5	Caratteristiche esterne dei mezzi	7
6	Servizio di manutenzione e assistenza	11
7	Consegna	16
8	Documentazione tecnica da produrre	16
9	Penalità	16
10	Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro	17
10.1	Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali	18
11	Responsabilità e Polizza assicurativa	18

12	Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi.....	18
13	Risoluzione del contratto	19
14	Sub appalto e cessione del contratto o dei crediti	20
15	Deposito Cauzionale definitivo	21
16	Esecuzione del Contratto	22
17	Fatturazione e Pagamenti	22
18	Contestazioni e Controversie	23
19	Diritto di recesso	23
20	Convenzioni Consip	23
21	Spese contrattuali.....	23
22	Foro competente.....	24
23	Brevetti e diritti d'autore	24
24	Termini e Comminatorie.....	24
25	Norme di riferimento	24
26	Accesso agli atti.....	25
27	Codice etico	25
28	Codice etico degli appalti regionali	25
29	Clausola di estensione	26

